



**TRIBUNALE DI ROMA**  
**SEZIONE LAVORO 4°**

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

il Giudice designato, Dr.ssa Francesca Vincenzi, alla pubblica udienza del 18.1.2016 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. **4230** R.A.C.C. dell'anno **2015**

TRA

**CONIDI CARMELA** in proprio e n.q. di genitore esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore Giulia Toscanelli nonché quale procuratrice di Benedetto Toscanelli, **TOSCANELLI FRANCESCA**, **TOSCANELLI WALTER**, elettivamente domiciliati in Roma, Via di Santa Costanza n.35 presso lo studio dell' Avv.to Domenico Vittucci che li rappresenta e difende giusta procura in ricorso,

**RICORRENTI**

E

**CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE**, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via IV Novembre n. 119/A presso l'Avvocatura della Città Metropolitana di Roma, rappresentata e difesa dall'Avv.to Giovanna De Maio giusta procura generale alle liti del 13.1.2015 n. rep. 11231,

**CONVENUTA**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso depositato in cancelleria l'11.2.2015 le parti ricorrenti indicate in epigrafe esponevano: che il sig. Antonio Toscanelli, deceduto il 2.1.2010. è stato alle dipendenze della Città Metropolitana di Roma Capitale già Amministrazione Provinciale di Roma, che lo stesso ha svolto attività connesse alla progettazione ed alla esecuzione di opere pubbliche; che per dette attività l'art. 18 primo comma della L. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni prevede incentivi da ripartirsi "con criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall'Amministrazione"; che la Provincia di Roma ha adottato il regolamento di esecuzione del citato art.18 prima con deliberazione della Giunta Provinciale n. 116/13 del 18.3.1998, poi con deliberazione della Giunta Provinciale n. 672/24 del 15.6.2005 e n. 831/29 del 20.7.2005 ed infine con deliberazione n. 756/24 del 1.10.2008; che secondo il citato regolamento gli Uffici Amministrativi dell'Ufficio Tecnico della Città Metropolitana di Roma Capitale già Amministrazione Provinciale di Roma per il sig. Antonio Toscanelli hanno compilato apposite schede e tabelle predisposte dall'Amministrazione stessa per la liquidazione degli incentivi ex art. 18 L. 109/94 s.m.l., relativi alle attività espletate dal medesimo; che la liquidazione di detti incentivi deve avvenire contestualmente alla definizione del quadro economico dell'intervento dopo l'approvazione del collaudo o dopo il certificato di regolare esecuzione o di ultimazione dei lavori;



che il pagamento di detti incentivi è stato sollecitato il 12.12.2014 al Commissario Straordinario, al Dipartimento I-trattamento economico del personale e al Direttore del Servizio Viabilità Nord dell'Amministrazione Provinciale di Roma; che per il sig. Toscanelli è stato predisposto, per le attività espletate, un prospetto riepilogativo per un totale di € 15.921,08 degli incentivi maturati.

Tanto esposto le parti ricorrenti concludevano chiedendo di volere: 1) accertare e dichiarare il diritto del sig. Antonio Toscanelli, e per esso gli eredi, alla corresponsione degli incentivi di cui all'art. 18 della L. n. 109/94 per le attività espletate indicate nel prospetto degli incentivi inserito in ricorso per un totale di €15.921,08; 2) condannare la Città Metropolitana di Roma Capitale già Amministrazione Provinciale di Roma al pagamento degli incentivi di cui al punto 1), oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo; con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.

Si costituiva la Città Metropolitana di Roma Capitale eccependo in via preliminare la mancata prova della qualità di eredi da parte dei ricorrenti, l'inammissibilità della rappresentanza processuale del sig. Benedetto Toscanelli. Nel merito la parte convenuta deduceva: che gli incentivi relativi all'intervento "s.p. Subiaco Jenne Vallepiastra lavori di costruzione di un muro di sottoscarpa e bonifica del tratto stradale dal km 11+700", indicato nel ricorso come n.412 e per il quale i ricorrenti chiedono la liquidazione di € 387,70, sono già stati liquidati per il medesimo importo nel cedolino di febbraio 2015; che le altre voci di incentivo indicate in ricorso sono in parte esigibili, e come tali ne è in corso la liquidazione, in parte inesigibili; che nella scheda allegata al ricorso i ricorrenti indicano la data di maturazione dei singoli incentivi senza alcuna deduzione sul punto; che sono errate le date indicate come date di maturazione, dal momento che esse sembrano coincidere con quelle di redazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione e non con quella di effettiva maturazione del diritto all'incentivo; che ai sensi dei commi 8 e 9 del Regolamento dell'Ente "la liquidazione finale avviene contestualmente alla definizione del quadro economico finale dell'intervento (rendicontazione), dopo l'approvazione del collaudo, se opera pubblica... con determinazione del Direttore del Dipartimento..."; che l'art. 141 comma 3 del Codice dei Contratti prevede che "il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine il collaudo si intende tacitamente approvato ancorchè l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine"; che dal prospetto inserito nella memoria difensiva emerge che: sono state pagati € 378,80, risultano somme non ancora esigibili per l'importo di € 8.087,7, risultano somme dovute ed esigibili per l'importo di € 7.453,98; che alle somme lorde vengono applicate le ritenute fiscali e previdenziali e assistenziali; che è inammissibile la richiesta di pagamento della rivalutazione monetaria ex art. 22 comma 36 L. n. 724/94.

All'esito della camera di consiglio di cui all'udienza dell'8.6.2015, il Giudice ex art. 423 comma I cpc ordinava alla parte convenuta di pagare alle parti ricorrenti la somma non contestata di € 7.453,98. Quindi il procedimento veniva rinviato per la decisione, concesso termine per il deposito di note e documentazione attestante la qualità di eredi dei ricorrenti. All'odierna udienza il Giudice, dopo la discussione, decideva la causa ex art. 429 cpc con la presente sentenza telematica.

### **RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

In via preliminare si osserva che i ricorrenti hanno provato la loro qualità di eredi di Antonio Toscanelli attraverso il deposito in via telematica della dichiarazione di successione.

L'Amministrazione convenuta nelle note autorizzate ha dedotto che nelle more del procedimento sono stati corrisposti alle parti ricorrenti per i titoli di cui in ricorso € 10.841,1 (di cui € 378,70 con cedolino di febbraio 2015 ed € 10.462,4 in agosto, ottobre novembre 2015) e che le somme non ancora esigibili ammontano ad €. 864,68 mentre le somme dovute ed esigibili sono pari ad €. 4.215,27.

All'udienza di discussione la difesa della parte convenuta ha dichiarato che nelle more è intervenuto un ulteriore pagamento relativo alla scheda n. 248 per € 748,00 nell'ottobre 2013 ed ha indicato come dovuta ed esigibile la somma di € 3.467,27 (€ 4.215,27-€ 748,00).



Dal prospetto inserito nelle note di parte convenuta risulta che ad oggi risultano dovute ed esigibili le somme di cui alle schede indicate in ricorso ai n. 251,253,451 per un totale di € 3.467,27.

La difesa di parte ricorrente ha dedotto nelle note autorizzate che nelle more del giudizio sono stati corrisposti, tra quelli richiesti con il ricorso, i seguenti incentivi:

- febbraio 2015 - € 378,70 scheda n. 412
- agosto 2015 - € 929,91 scheda n. 449
- ottobre 2015 - € 748,00 scheda n. 248
- ottobre 2015 - € 1.202,13 scheda n. 249
- ottobre 2015 - € 366,81 scheda n. 250
- ottobre 2015 - € 1.1130,26 scheda n. 252
- ottobre 2015 - € 671,35 scheda n. 263
- ottobre 2015 - € 3.166,69 scheda n. 454
- ottobre 2015 - € 2.080,85 scheda n. 476
- novembre 2015 - € 914,43 scheda n. 439

mentre non risultano corrisposti gli incentivi relativi alle schede n. 251,253,451,469 per un totale di € 4.331,95.

In conclusione la parte convenuta va condannata al pagamento in favore delle parti ricorrenti n.q. di eredi di Antonio Toscanelli della somma di € 4.331,95 per i titoli di cui in ricorso, oltre interessi legali come per legge, mentre non spetta il cumulo con la rivalutazione monetaria ex art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in calce.

P.Q.M.

1) condanna la Città Metropolitana di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore delle parti ricorrenti n.q. di eredi di Antonio Toscanelli della somma di € 4.331,95 per i titoli di cui in ricorso, oltre interessi legali come per legge;

2) condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.255,00 di cui € 1.961,00 per compensi ed € 294,00 per spese, oltre iva e cpa.

Roma, 18.1.2016

IL GIUDICE  
Dott.ssa Francesca Vincenzi

